

DETERMINAZIONE N.09/DMEA/17

QUANTIFICAZIONE DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, DA RICONOSCERE AI PRODUTTORI CIP 6/92 PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2016

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 23 aprile 2009, n. 2009/29/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2015/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92, per il periodo 2013-2015, secondo criteri idonei a incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO₂, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali;
- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto di suddividere le quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare in due parti:
 - a) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) ad un prezzo denominato P_{FLEX}.

Tali quote, per ogni anno solare, sono pari al minimo tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e il numero massimo di titoli CER ed ERU ancora utilizzabili al fine di adempiere all'obbligo di cui alla direttiva 2003/87/CE;

- b) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli EUA (*European Union Allowance*) ad un prezzo denominato P_{EUA} . Tali quote, per ogni anno solare, sono pari alla differenza tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e le quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU;
- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto altresì che:
 - il valore unitario P_{FLEX} , espresso in euro/t, sia pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
 - il valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, sia pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati elettricità e gas di pubblicare, con propria determinazione, i valori unitari dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} riferiti all'anno precedente e calcolati come riportato al precedente alinea;
- con la deliberazione 497/2015/R/eel, l'Autorità, non essendosi registrate variazioni significative in merito all'applicazione dell'*emission trading system*, ha esteso anche agli anni successivi al 2015 afferenti al terzo periodo di assegnazione (cioè fino al 2020), i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system* già definiti dalla deliberazione 307/2013/R/eel;
- con la deliberazione 497/2015/R/eel, al punto 3, l'Autorità ha individuato, per l'anno 2016, i medesimi mercati e prodotti di riferimento per il calcolo dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} già individuati per gli anni precedenti (2013-2015) ai fini dell'applicazione della deliberazione 307/2013/R/eel;
- la deliberazione 497/2015/R/eel, al punto 3, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} con riferimento all'anno 2016:
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2016;
 - b) ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2016;
- la deliberazione 497/2015/R/eel, al punto 3, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} con riferimento all'anno 2016:
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - c) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - d) ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
 - e) ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);

- i prezzi di chiusura giornalieri di cui ai precedenti punti, riferiti all'anno 2016, sono già disponibili ai fini delle analisi e delle considerazioni esposte e, pertanto, risulta già possibile quantificare il valore dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} riferiti all'anno 2016;
- nella riunione del 18 maggio 2017 è stato informato il Collegio dell'Autorità in relazione ai valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} riferiti all'anno 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , espressi in euro/t, riferiti all'anno 2016, applicando i criteri di cui all'articolo 4 della deliberazione 307/2013/R/eel e confermati dalla deliberazione 497/2015/R/eel anche per gli anni successivi al 2015, facendo riferimento ai mercati e ai prodotti individuati dal punto 3 della deliberazione 497/2015/R/eel, come riportato nell'Allegato A

DETERMINA

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alla deliberazione 307/2013/R/eel per l'anno 2016:
 - a) il valore del termine P_{FLEX} è pari a 0,38 €/t;
 - b) il valore del termine P_{EUA} è pari a 5,28 €/t.
2. La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 25 maggio 2017

Il Direttore

Ing. Massimo Ricci

Allegato A

Quantificazione dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} per l'anno 2016

	EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2016	ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2016		Totale [t]	Valore P _{FLEX} riconosciuto per ciascuna quota di emissione (media ponderata) [€/t]
Medie aritmetiche [€/t]	0,00	0,38			0,38
Volumi [t]	0	18.608.000		18.608.000	

	EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot	EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario)	EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario)	ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future)	ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario)	Totale [t]	Valore P _{EUA} riconosciuto per ciascuna quota di emissione (media ponderata) [€/t]
Medie aritmetiche [€/t]	5,35	5,25	5,24	5,36	5,20		5,28
Volumi [t]	40.512.000	448.697.500	160.770.500	234.444.000	80.258.000	964.682.000	

Per ciascuno dei mercati evidenziati, ai fini del calcolo delle medie aritmetiche dei prezzi giornalieri di chiusura, sono stati esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli. I dati sono tratti dal database di Thomson Reuters.